

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

23.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		CATTANEI ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939)	218
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1424)	218	PRESIDENTE	218
PRESIDENTE	218	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	218	Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2248)	218
Proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		PRESIDENTE	218, 220
BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);		ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	220
ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);		BUSETTO	220
BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);		CUSUMANO, <i>Relatore</i>	219
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	221

La seduta comincia alle 10,50.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta sono stati approvati, in linea di massima, due emendamenti del relatore agli articoli 15 e 16 del disegno di legge, che, implicando maggiori spese, ho provveduto a trasmettere per il parere alla V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 94 del regolamento. Tale Commissione ha espresso in data odierna parere contrario agli emendamenti, motivato con il fatto che gli emendamenti in questione implicano una maggiore spesa di 3.500 milioni, a fronte della quale non risulta congrua l'indicazione di copertura formulata attraverso il generico richiamo degli stanziamenti del fondo globale del prossimo esercizio finanziario, che non presentano disponibilità per il finanziamento, anche parziale, di tale maggiore spesa.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo alla Commissione un rinvio della discussione del disegno di legge, per consentire al Governo di approfondire, in sede di Consiglio dei ministri, le conseguenze del parere contrario espresso dalla V Commissione bilancio sugli emendamenti relativi alla parte finanziaria: potremmo infatti rischiare, aderendo al parere della Commissione bilancio, di varare un provvedimento fin dall'inizio inoperante ed inefficace.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585); Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698); Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181); Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Belci: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste »; Arzilli ed altri: « Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno »; Bologna ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova »; Cattanei ed altri: « Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta abbiamo approvato in linea di massima gli articoli del testo unificato delle proposte di legge recanti conseguenze di ordine finanziario, riservandoci di chiedere su di essi il parere della V Commissione bilancio: poiché tale parere non ci è ancora pervenuto, non possiamo procedere all'approvazione definitiva del testo unificato.

Rinvio pertanto il seguito della discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nel-

l'ambito delle Amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 maggio 1973.

L'onorevole Cusumano ha facoltà di svolgere la relazione.

CUSUMANO, Relatore. La materia delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, non disciplinate da leggi speciali, è regolata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, la quale stabilisce, all'articolo 1, che tutte le somme (comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali o a particolari gestioni) che, indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato sono percepite, sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo, dalle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonché dai dipendenti delle amministrazioni stesse, nell'esplicazione del servizio o comunque in relazione a questo, anche se al di fuori del normale orario di ufficio, qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio debbono essere versate in tesoreria, nel termine inderogabile di trenta giorni, con l'imputazione al capitolo di bilancio di previsione delle entrate alle quali si riferiscono, ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti.

L'articolo 3 della legge citata, inoltre, aggiunge che le entrate di cui all'articolo 1, per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge, non potranno essere ulteriormente acquisite, né potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura. Le gestioni fuori bilancio che interessano la competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici riguardano le concessioni di beni demaniali (acque pubbliche, spiagge lacuali, pertinenze idrauliche) e le autorizzazioni per linee elettriche, estrazioni di materiali inerti, polizia idraulica fluviale, attraversamento di corsi d'acqua, scarichi, impianti di pesca, eccetera. Trattasi, in genere, di compiti che gli uffici del genio civile (ora sezioni per le opere idrauliche in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8) svolgono nell'interesse particolare del privato richiedente, anche se inquadrati nel pubblico generale interesse.

Le norme di legge vigenti prescrivono lo espletamento di complesse procedure e forma-

lità istruttorie (accertamenti, rilievi e attività di sorveglianza e collaudo) che comportano spese di varia natura per pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli legali, per oneri fiscali, per sopralluoghi in zone spesso lontane e disagiati.

Tali spese sono poste per intero a carico del richiedente, in base a specifiche disposizioni regolamentari, per quanto concerne le concessioni, ed in base a normali condizioni di imperio per le autorizzazioni. Per altro, le somme percepite per l'espletamento delle attività sopra ricordate sono oggetto di contabilità speciali condotte dagli uffici del genio civile in base al regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467.

La citata legge n. 1041, mentre dispone il versamento in Tesoreria delle somme depositate dal richiedente per i fini ricordati, stabilisce altresì che dette somme non potranno essere né introitate né erogate se non saranno emanate, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, cioè entro il 30 dicembre 1972, apposite norme legislative.

Il disegno di legge in esame, sia pure con un certo ritardo, intende adempiere al dettato della legge n. 1041 non solo allo scopo di evitare una paralisi dell'attività amministrativa in settori di fondamentale importanza per la vita economico-sociale del paese (quali l'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile ed irrigua, la produzione e la trasmissione di energia elettrica, l'estrazione di materiali inerti, lo scarico di impianti di depurazione), ma anche per consentire la prosecuzione dell'attività di vigilanza su opere che interessano la pubblica incolumità (come le dighe).

Per la formulazione di queste norme sono state prese in esame tre soluzioni: 1) porre tutte le spese a totale carico dello Stato; 2) porre una parte delle spese in questione a carico dello Stato (accertamenti, sopralluoghi) ed una parte a carico del richiedente (oneri fiscali); 3) porre tutte le spese a totale carico del richiedente. La formulazione adottata si incentra su quest'ultima prospettiva e si ispira alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, che non hanno dato luogo ad inconvenienti. Essa appare inoltre conforme al principio generale di non gravare la pubblica amministrazione di spese relative a compiti svolti nell'interesse diretto dei privati e che rispondono all'esigenza di un intervento sollecitato da parte dello Stato.

E, inoltre, da tenere presente che spesso nell'espletamento delle pratiche di autorizzazione e concessione intervengono altri uffici e altre amministrazioni; pertanto la soluzione

adottata consente di unificare la contabilità delle spese relative anche a tali servizi.

L'articolo 1 afferma il principio che colui che chiede una prestazione particolare alla pubblica amministrazione, per il suo diretto interesse, deve sopportarne le spese relative.

L'articolo 2 concerne invece le spese che possono incontrarsi per adempimenti successivi al conseguimento della concessione o autorizzazione, quali ad esempio pubblicazione di atti, sorveglianza, collaudi, ecc., ed adotta la stessa formula ampia contenuta nel regolamento del 14 agosto 1920, n. 1285, articolo 17, lettera d).

L'articolo 3 indica le modalità di determinazione delle somme che il richiedente deve versare, su invito motivato.

L'articolo 4 riguarda la riscossione di eventuali crediti e richiama le norme del testo unico del 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'articolo 5, infine, prevede esplicitamente che le gestioni stesse vengano integralmente condotte in bilancio mediante istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ovviamente non si fa cenno a spese di bollo e di registrazione, in quanto esse sono previste, a carico del privato, da altre disposizioni legislative.

Fatte queste precisazioni, vorrei sollecitare gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento al nostro esame nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, tenendo conto che molte richieste giacciono inevase presso gli uffici del genio civile perché non è stata ancora regolata con legge la materia richiamata all'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BUSETTO. Vorrei sapere se il provvedimento al nostro esame prevede uno spostamento dei soggetti a carico dei quali si pongono le spese contemplate nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CUSUMANO, Relatore. Le spese erano già a carico dei richiedenti e vi rimangono tuttora; solo che, essendo già scaduto il termine previsto dalla legge n. 1041, queste somme

non possono più essere utilizzate finché non viene approvato uno strumento legislativo come quello al nostro esame, che riconduce queste gestioni nell'ambito del bilancio dello Stato.

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente.

Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.

(È approvato).

ART. 2.

Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli annunci legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'articolo 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio-decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

(È approvato).

ART. 3.

Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonché

delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterrà necessarie.

Con le modalità di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme già versate.

In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intenderà rinunciata.

Delle somme introitate a norma della precedente legge, l'Amministrazione è tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.

(È approvato).

ART. 4.

Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(È approvato).

ART. 5.

I versamenti di cui al precedente articolo 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro del tesoro, sarà provveduto alla iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 » (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2248):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Beccaria, Botta, Bottarelli, Busetto, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Cusumano, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Giudiceandrea, Guarra, Lapenta, Mantella, Morini, Pica, Piccioni, Piccone, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene e Tani.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO